



PROVINCIA DI PADOVA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2011)

# ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza Onoraria", ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

## ART. 2 - Cittadinanza Onoraria

Il Sindaco con proprio provvedimento – previa deliberazione di Consiglio Comunale - ha facoltà di conferire la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nello sport, nelle arti, nelle scienze, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Massanzago unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Massanzago, e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra;

## ART. 3 - Modalità del conferimento

La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco, con cerimonia ufficiale.

La proposta di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera al Sindaco di Massanzago e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

#### ART, 4 - Revoca dell'onorificenza

Può incorrere nella perdita della cittadinanza onoraria la persona insignita che si sia successivamente resa indegna. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale.

## ART. 5 - Onorificenze

L'onorificenza per la Cittadinanza Onoraria viene conferita mediante la consegna di una pergamena con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.

# ART. 6 - Disposizioni finali

E' istituito il Registro delle concessioni della Cittadinanza Onoraria, dove vengono altresì indicati i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria e sarà curato dal Responsabile del Servizio Demografico – Culturale. Tutte le spese della cerimonia prevista dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo in vigore.

# ART. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e comunque nei termini dalla stessa disposti.